



CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)

Via XX settembre , 32 - cap 18012 - telefono 0184 2721 - fax 0184 260144

DISCIPLINARE D'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN ZONA "DUE STRADE"

Allegato B alla deliberazione di Giunta Comunale n. 94.del 05.05.2021

ARTICOLO 1

1. Il concessionario è tenuto ad osservare il seguente orario di apertura:
 - tutti i giorni, compresi i festivi, per un minimo di 6 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 23:00 (proroga dell'orario alle ore 24:00 nel periodo giugno-settembre).
 - in caso di motivata richiesta di utilizzo da parte di istituti scolastici cittadini e/o di società sportive cittadine così come specificato nel seguente articolo 2, per un minimo di 4 ore nella fascia oraria dalle 09:00 alle 13:00.In casi particolari limitati, il gestore potrà concordare con il Comune di Bordighera la chiusura in alcuni giorni festivi.

ARTICOLO 2

1. Il concessionario è tenuto a garantire l'uso pubblico dell'impianto affidatogli secondo le seguenti **priorità**:
 - a) concedere l'uso dell'impianto alle associazioni e società sportive aventi sede nel Comune (società affiliate al CONI o ad altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI), per lo svolgimento di gare a calendario federale, nelle fasce orarie concordate, a fronte di pagamento della prevista tariffa;
 - b) concedere l'uso *gratuito* dell'impianto agli istituti scolastici cittadini **che ne facciano esplicita richiesta**, nella fascia oraria mattutina (dalle ore 09:00 alle ore 13:00);
 - c) concedere l'uso dell'impianto a chi ne faccia richiesta, esclusivamente per la pratica delle discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecniche e strutturali dell'impianto, nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 23:00 (proroga dell'orario alle ore 24:00 nel periodo giugno-settembre) o in altre fasce orarie concordate direttamente con il richiedente, compatibilmente con la disponibilità dell'impianto, a fronte di pagamento della prevista tariffa;
 - d) riservare gratuitamente l'impianto all'amministrazione comunale, in caso di manifestazioni da essa organizzate, per un massimo di giorni 10 all'anno.

ARTICOLO 3

1. L'uso dell'impianto è aperto al pubblico nelle fasce orarie di cui al precedente articolo; pertanto, la presenza degli istituti scolastici e delle società ed associazioni sportive cittadine dovrà essere graduata in modo tale da non penalizzare in maniera eccessiva l'accesso degli utenti.
2. Dovrà essere data la massima pubblicità, in apposita bacheca posta all'ingresso dell'impianto: agli orari, alle tariffe, alle norme di comportamento, ad eventuali comunicazioni del Comune.

ARTICOLO 4

1. L'impianto potrà restare chiuso, a discrezione del concessionario, per manutenzione annuale e ferie del personale addetto, per un massimo di giorni 30, nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e novembre.
2. Il concessionario dovrà comunque garantire il servizio di custodia dell'impianto anche nell'eventuale periodo di chiusura di cui al comma 1.

3. Il concessionario è comunque obbligato ad assicurare l'apertura dell'impianto, anche nel periodo di cui al comma 1, nel caso di manifestazioni agonistiche federali di particolare rilievo o di manifestazioni non sportive, approvate ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale.

ARTICOLO 5

1. Tutti coloro che usufruiscono dell'impianto devono mantenere un comportamento assolutamente corretto, tale da evitare rumori e, in genere, disturbo a tutta l'altra utenza; danni a strutture, arredi ed impianti; uso improprio di strutture, arredi ed impianti; accesso agli spazi interdetti.

2. Ai fini di cui al comma precedente – così come per ragioni di igiene, sicurezza e funzionalità – il concessionario *propone* all'amministrazione comunale, che *decide* a suo insindacabile giudizio, ulteriori norme di dettaglio per l'uso dell'impianto. Tali norme sono adeguatamente pubblicizzate all'interno dell'impianto.

3. Dopo ogni opportuno richiamo, il concessionario ha la facoltà di allontanare dall'impianto chi disattende in modo grave le norme di cui ai commi precedenti, senza pregiudizio per ogni azione di risarcimento per eventuali danni causati dall'inadempiente.

ARTICOLO 6

1. In caso di concessione dell'esercizio di gestione, l'esercizio della vigilanza e del controllo non implica alcuna responsabilità del Comune nell'uso e nella conduzione dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, poiché ogni responsabilità ricade sempre ed esclusivamente sul concessionario e sui singoli istituti scolastici e società ed associazioni sportive per quanto loro concesso.

ARTICOLO 7

1. Per l'uso dell'impianto sportivo (nelle fasce orarie specificate al precedente articolo 1 e comunque esclusivamente per la pratica delle discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecniche e strutturali dell'impianto) il concessionario dovrà applicare tariffe – preventivamente comunicate all'Ente proprietario - accessibili e comunque compatibili con le tariffe praticate da impianti simili del comprensorio.

2. Il concessionario potrà individuare e praticare ulteriori forme tariffarie promozionali (abbonamenti, convenzioni, ecc.).

3. Le tariffe vanno indicate al lordo di imposta sul valore aggiunto e di ogni altro onere fiscale.

4. Gli incassi sono di esclusiva pertinenza del concessionario, salvo diversi accordi tra le parti.